



CANC. CIVILE
SENT. n. 854/18
A. G. n. 5121/16
Espos. 58/18
Report. 1207/18

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Specializzata Imprese

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,
dott.ssa Wanda Romanò, Giudice,
dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5121 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 posta in deliberazione all'udienza del 20.11.2018, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente

tra

Falliment
avvocati

S.a.r.l., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dagli

attore *m*

e

rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dall'avv. f

n. 29;

convenuta

Oggetto: trasferimento di partecipazioni sociali

Conclusioni delle parti: come da verbale del 20.11.2018

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la S.a.r.l., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'adito Tribunale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di cessione della quota rappresentante

l'intero capitale sociale della società S.r.l. alla Sig.ra del 4
maggio 2016 (registrato in data 5 maggio 2016), con conseguente effetto restitutorio della quota
pari al 100% del capitale della San S.r.l. nella piena titolarità del Fallimento

S.a.r.l.; con condanna della convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.

In premessa la società attrice deduceva che, in accoglimento del ricorso cautelare spiegato dalla S.a.r.l., con ordinanza del 21.09.2016, il Tribunale di Catanzaro aveva disposto il sequestro giudiziario delle quote pari al 100% del capitale sociale di S.r.l. intestate a Maria Lucia nominato un custode delle quote oggetto del sequestro; ordinato a di consentire l'immediata immissione in possesso nelle forme sopra indicate del custode sui beni oggetto di sequestro, assegnando alle parti il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la instaurazione del giudizio di merito e riservando al merito il regolamento delle spese della fase cautelare e degli oneri di custodia e che vi era, pertanto, interesse, anche ai sensi dell'art. 669-octies comma 2, c.p.c., all'instaurazione del giudizio di merito teso ad ottenere l'accertamento dell'invalidità dell'atto di trasferimento del capitale sociale del 4/5 maggio 2016, con il quale l'odierna attrice era stata spogliata della titolarità della quota di partecipazione nella S.r.l..

A fondamento della domanda l'attore in epigrafe rappresentava che:

- la S.a.r.l., società di partecipazioni finanziaria di diritto lussemburghese (soparfi) - con unico azionista () Sca, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese - sino al 2.05.2016, aveva come amministratore unico (“sole director”) il Sig. (padre dell'odierna convenuta Sig.ra il quale era anche amministratore della S.r.l., società di diritto italiano interamente partecipata dalla società attrice (in virtù dell'atto notarile del 24.04.2013 con il quale l'attrice acquistava la totalità delle quote della S.r.l.) con oggetto sociale la gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici ed avente come bene principale di proprietà un complesso alberghiero denominato “ ubicato nel comune di con valore di mercato stimato dall'esperto nominato dal giudice delegato nell'ambito della procedura di concordato preventivo della S.r.l.m pari ad € 8.848.000,00 e con valore di realizzo stimato in € 6.010.000,00;
- all'inizio dell'anno 2016 erano divenute improvvisamente difficili le comunicazioni tra l'unico socio della e l'amministratore della società, Sig.

I quale ometteva, nonostante i reiterati solleciti da parte del socio, di predisporre il bilancio della _____ contravvenendo ai propri obblighi di amministratore unico ed esponendo la _____ alle sanzioni previste dall'ordinamento lussemburghese per il ritardato deposito dei bilanci sociali; tanto che, con delibera dell'assemblea straordinaria della Saint _____ del 2.05.2016, veniva deliberata la revoca dell'amministratore unico in carica, Sig. _____ con contestuale nomina della società _____ SA quale nuovo amministratore unico della stessa;

- nonostante ciò, in spregio a qualunque norma, in maniera del tutto arbitraria e in difetto di alcun potere, il Sig. _____ con atto del 4.05.2016, registrato in data 5.05.2016 (prot. n. 3747/2016), cedeva l'intera partecipazione sociale della s.r.l. alla Sig.ra _____ (ex socia della _____ s.r.l. e figlia del Sig. _____) li tale operazione i nuovi amministratori della _____ venivano a conoscenza del tutto casualmente da una verifica camerale effettuata nel luglio 2016, in quanto nella documentazione della società attrice, non risulta alcun atto di cessione della partecipazione né il pagamento di alcun corrispettivo; tale contratto di cessione è del tutto illegittimo, nonché pregiudizievole per la società attrice, la quale è stata, in tal modo, privata del proprio unico bene sociale.

Sulla scorta di tali premesse la società attrice deduceva l'invalidità dell'atto di trasferimento quote del 4/5 maggio 2016 poiché: i) realizzato in carenza di poteri rappresentativi dell'ente cedente dei poteri in capo al Sig. _____ il quale era stato revocato dalla carica di amministratore della _____ n data anteriore alla stipula del contratto di cessione; ii) concluso in conflitto di interessi; iii) ed in assenza di apposita deliberazione da parte della compagine sociale della _____ Parte attrice concludeva, dunque, come sopra riportato.

Si costituiva _____ la quale, riportandosi alle difese già spiegate nella comparsa di costituzione e risposta spiegata nella fase cautelare, deduceva: i) la legittimità del contratto di cessione di quota state l'invalidità inefficacia della revoca del sig. _____

dalla carica di amministratore e senza alcun intento di danneggiare l'odierna attrice; ii) l'onerosità del contratto di cessione; iii) il difetto di legittimazione ad agire della _____

S.A. - organo amministratore della società attrice dal 2 maggio 2016 - e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.

Stante, poi, la dichiarazione di fallimento della _____ S.a.r.l. con provvedimento del 14 maggio 2018 dal Tribunale circoscrizionale del Lussemburgo, il procedimento veniva proseguito dalla Curatela della _____ S.a.r.l. La causa veniva istruita esclusivamente mediante

acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 20.11.2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. All'esito, udito il Giudice relatore, la causa veniva decisa nella odierna camera di consiglio.

1 La legge applicabile

In via preliminare, essendo la società attrice una società estera, nella specie di diritto lussemburghese, occorre individuare la legge applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.

A seguito della riforma del diritto internazionale privato la *lex societatis* regolante la società straniera è individuata dall'art. 25, rubricata "Società ed altri enti" ai sensi del quale "1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. 2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: a) la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; d) la capacità; e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; f) la rappresentanza dell'ente; g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo. 3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati."

La citata norma di diritto internazionale privato societario è imperniata sul criterio di collegamento del luogo di costituzione della società, con il correttivo dell'applicazione della legge italiana qualora "la sede dell'amministrazione si trovi in Italia, ovvero se in Italia si trovi l'oggetto principale di tali enti", di modo che, presupposto per l'applicazione della legge italiana alle società straniere è la localizzazione in Italia della "sede dell'amministrazione" ovvero dell'"oggetto principale della società".

Nodo centrale per la corretta interpretazione della norma concerne la nozione di oggetto principale dell'impresa che può intendersi, in conformità all'interpretazione dominante, come l'attività concreta diretta al raggiungimento dello scopo sociale, ossia l'attività imprenditoriale per svolgere la quale la società è stata creata dai soci.

L'articolo 25 della legge 1995 n. 218 riprende i medesimi criteri alternativi di contatto che

già sotto la vigenza dell'art. 2505 c.c. costituivano il presupposto per la «nazionalizzazione» delle società costituite secondo il diritto straniero. Al fine di interpretare il disposto normativo vigente è possibile, dunque, fare riferimento a quanto affermato in merito all'interpretazione dell'abrogato art. 2505 c.c., dalla Suprema Corte secondo la quale, per ritenere applicabile la legge italiana e non quella nazionale della società straniera, occorre che la società, ancorché costituita all'estero, abbia nel territorio dello Stato la sede effettiva dell'amministrazione.

In particolare, proprio con riguardo alla nozione dell'«oggetto principale dell'impresa» la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di stabilire se una società costituita all'estero abbia in Italia l'oggetto principale dell'impresa, e sia perciò soggetta alla legge italiana, occorre avere riguardo alla situazione sostanziale ed effettiva senza limitarsi a quella formale o apparente (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 4172 del 10/12/1974). E ciò appare tanto più opportuno alla luce della *ratio* della norma che consiste sia in una esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi che in una finalità *latu sensu* antielusiva.

Tutto ciò premesso, venendo al caso di specie, la società attrice S.a.r.l. è una società di partecipazioni finanziaria di diritto lussemburghese denominata che si caratterizza per la detenzione di partecipazioni ed il finanziamento delle stesse.

Deve reputarsi pacifico - come esplicitamente rappresentato anche dalla convenuta nei propri scritti difensivi - che la società S.a.r.l. è stata costituita dai soci della società italiana San s.r.l. in data 03.04.2013, nell'ambito di una più ampia operazione speculativa finalizzata alla predisposizione in Lussemburgo di una struttura societaria nella quale conferire il patrimonio immobiliare della osi da aumentare il valore di tale struttura con investimenti tramite fondi speculativi. FR

Dalle deduzioni delle parti risulta, in particolare, che il patrimonio della s.a.r.l. coincidesse con quello della s.r.l., costituito, nella specie, da un compendio immobiliare di importante valore sito in ed adibito alla ricezione alberghiera e turistica.

La s.a.r.l., infatti, sin dalla sua costituzione risulta detentrica del 100 % del capitale sociale della società italiana e non risulta svolgere attività sociale diversa ed ulteriore da quella per cui fu costituita, ovvero quella di finanziare mediante incorporazione la

Invero, proprio ai fini dell'individuazione della legge applicabile, è opportuno evidenziare sin da subito che parte convenuta, se da un lato ha sostenuto nelle proprie difese che la legge applicabile fosse quella lussemburghese e non quella italiana, dall'altro, ha chiaramente dedotto che l'unico oggetto sociale della era quello di finanziare il patrimonio immobiliare della

In definitiva, dalle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che l'oggetto principale (a dire il vero l'unico oggetto) di impresa della _____ fosse sito in Italia e che coincidesse con la detenzione totalitaria del capitale della _____

In applicazione del citato art. 25 della legge 1995 n. 218 deve, pertanto, farsi riferimento nella decisione della vicenda in esame, alla legge italiana e non a quella lussemburghese, essendo l'oggetto principale dell'attività d'impresa sito in Italia, come anche il valore della proprietà posseduta dalla società attrice – sino alla data del 5 maggio 2016 – situato in Italia.

Così chiarito sulla legge applicabile, parte attrice ha instaurato il presente giudizio deducendo l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto, stipulato in data 4 maggio 2016 e registrato in data 5 maggio 2016, con il quale è stata ceduta la quota della _____ S.r.l. rappresentante l'intero capitale sociale della società _____ S.r.l. alla Sig.ra _____

La domanda attrice è fondata e deve pertanto essere accolta per i motivi di seguito esposti.

2 La legittimazione attiva

In ragione dell'eccezione sollevata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta di difetto di legittimazione attiva della _____ S.A., si osserva quanto segue.

Secondo quanto testualmente affermato dalla difesa della sig.ra _____ la società lussemburghese _____ S.A., società di gestione di beni altrui, non disporrebbe di alcun titolo per agire in giudizio in nome della _____ sarl "non essendo titolare sostanziale dei beni gestiti stante il rapporto fiduciario che sorge con i proprietari dei beni sottoscrittori del fondo, almeno secondo il diritto italiano".

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva è destituita di fondamento.

Dalla documentazione in atti risulta che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria della _____ del 2.05.2016, l'assemblea ha deliberato la revoca dell'amministratore unico in carica, Sig. _____ con contestuale nomina della società _____

S.A. quale nuovo amministratore unico della stessa (cfr. deliberazione dell'assemblea straordinaria della _____ del 2.05.2016 ed estratto del registro della Camera di Commercio e delle Società del Lussemburgo di _____ dal quale emerge che, alla data del 2.05.2016 l'amministratore unico - "Gérant Unique" - della _____ era la _____

S.A.; rispettivamente, all. 7 fasc. parte attrice ed all. 19 alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2., c.p.c. di parte attrice).

La menzionata delibera assembleare di revoca dell'amministratore e di nomina del nuovo amministratore unico deve reputarsi valida ed efficace, essendo pacifico che essa non sia stata oggetto di impugnativa.

Appare, poi, privo di valore giuridico il generico "disconoscimento" della delibera assembleare in questione del 2.05.2016 formulato dalla convenuta sia nella fase cautelare che in sede di comparso di costituzione e risposta nel presente giudizio di merito.

È noto, infatti, che, nel nostro ordinamento, il disconoscimento, di cui all'art. 214 c.p.c. presuppone che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti in virtù di un rapporto organico.

Ebbene, nel caso di specie, posto che il documento "disconosciuto" dalla convenuta è una delibera assembleare della società attrice ed, in quanto tale, evidentemente in alcun modo riferibile alla controparte, l'affermato disconoscimento del documento da parte della convenuta appare irrilevante ai fini del decidere.

Devono considerarsi del tutto inconsistenti anche le ulteriori contestazioni svolte, sempre sul punto di legittimazione ad agire, dalla convenuta, la quale apoditticamente afferma, nella propria comparso di costituzione e risposta, che sarebbe impossibile "dare credito che nella stessa data del 3.05.2016 sia stata convocata l'assemblea della _____ non solo per deliberare circa la revoca del sig. _____ dalla carica di amministratore unico ma, ancor prima, per pronunciarsi sul bilancio e sulla sua relativa approvazione".

E ciò perché, come già sopra osservato, la delibera assembleare del 2.05.2016 non è stata impugnata e, pertanto, deve reputarsi valida ed efficace. FR

3 I fatti di causa

Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta, dovendo essere confermata l'ordinanza cautelare 21.09.2016 che ha disposto il sequestro giudiziario delle quote pari al 100 % del capitale sociale della _____ s.r.l. intestate a _____

Deve reputarsi, infatti, adeguatamente provato, mediante la documentazione prodotta nel corso del giudizio cautelare e del presente giudizio di merito, che l'atto di cessione della quota detenuta dalla _____ nella _____ s.r.l. in favore della sig.ra _____ sia stata compiuta da un soggetto privo del potere di rappresentare l'ente cedente - c.d. *falsus procurator* - e che, pertanto, tale atto debba essere dichiarato inefficace nei confronti della società attrice per tutti i motivi che si andranno di seguito ad esporre.

Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, innanzitutto, è necessario procedere ad una ricostruzione essenziale dei fatti di causa.

In data 4.05.2016 il sig. _____ ha concluso in favore della convenuta sig.ra _____ (figlia del sig. _____ un contratto di cessione del 100 % del capitale sociale detenuto dalla società _____ nella _____ s.r.l.; contratto, poi, registrato in data 5.06.2016 (cfr. doc. 2 fasc. attore)

Nel predetto atto il sig. _____ si è qualificato quale legale rappresentante della _____

La società attrice, di converso, afferma di non aver in alcun modo autorizzato il sig. _____ il compimento di tale operazione – assolutamente dannosa per la società cedente - il quale ha, infatti, illegittimamente operato, nonostante fosse stato revocato dalla propria carica di amministratore.

Ebbene, la società attrice ha provato nel corso del giudizio, già in fase cautelare *ante causam*, la titolarità del diritto di proprietà della quota al momento della stipula del contratto di cessione alla sig.ra _____ Tale circostanza di fatto, peraltro, non risulta contestata da parte della convenuta - la quale, nei propri scritti difensivi, ha ampiamente esposto tutte le vicende preliminari alla costituzione della _____ e all'acquisizione da parte di quest'ultima della _____ s.r.l. - e, dunque, deve considerarsi pacifica.

Deve reputarsi, altresì, provato che, alla data della stipula del contestato contratto di cessione di quota, il sig. _____ era stato revocato dalla propria carica di amministratore con la delibera assembleare del 2.05.2016 e che, pertanto, non disponeva del potere di spendita del nome della società attrice.

È stato già evidenziato che la delibera assembleare del 2.05.2016 di revoca dell'amministratore unico, sig. _____ di contestuale nomina della _____ SA quale nuovo amministratore unico della _____ non è stata oggetto di impugnativa e che, pertanto, essa deve considerarsi del tutto valida.

Tale delibera deve, inoltre, considerarsi immediatamente efficace nei confronti del sig. _____, il quale, alla data della stipula del contratto di cessione per cui è causa, era a conoscenza della revoca dalla propria carica di amministratore.

La complessiva documentazione in atti, induce, infatti, il Collegio a condividere pienamente le osservazioni svolte sul punto dal giudice della fase cautelare il quale, nell'ordinanza del 21.09.2013, che ha disposto il sequestro giudiziario delle quote della _____ s.r.l., ha affermato che "*né può ritenersi che l'atto dispositivo sia stato comunque legittimamente disposto dal _____ per non avere quest'ultimo ricevuto, alla data del 4/5/2016, comunicazione della pur disposta revoca. Se è vero infatti che, per quanto risulta dagli atti di causa, la delibera di revoca è stata comunicata al _____ solo in data 27/5/2016, è anche vero che la fitta corrispondenza intercorsa fra lo stesso _____ e _____, business report manager di _____ sa, rivela - quanto meno a partire dal mese di febbraio 2016 - l'esistenza di rapporti caratterizzati da una sempre più crescente tensione fra l'amministratore e la _____, affermatasi socia unica di _____ s.à.r.l., dovuta, da un lato, al mancato deposito da*

parte del del bilancio relativo all'anno 2015 e, dall'altro, alle contestazioni del
in ordine alla proprietà da parte di sca delle quote di s.á.r.l.”.

La peculiarità della vicenda, nella quale l'atto di cessione contestato è stato stipulato in un momento di piena conflittualità fra società ed amministratore ed in favore della figlia dell'ex amministratore, rivela, inoltre, a parere del Collegio, la pretestuosità della tesi difensiva della parte convenuta, secondo la quale la delibera di revoca non potrebbe reputarsi immediatamente efficace, essendo stata comunicata all'ex amministratore solo in data 27.05.2016.

Come esposto dal giudice della fase cautelare, la documentazione in atti e, nella specie, la corrispondenza via e-mail prodotta mostra come al sig. fosse stato indicato da parte della il ricorrere dei presupposti per procedere alla sua revoca per giusta causa dalla carica di amministratore unico.

Da tale corrispondenza e-mail risulta, infatti, che sin dal 15.10.2015 l'ex amministratore era stato edotto della necessità di approvare il bilancio della con l'espressa indicazione che qualora il sig. non avesse posto in essere le attività di cui al proprio incarico “sarà nostro obbligo valutare la possibilità di rimuovere l'amministratore e procedere alla nomina di un nuovo” (all. 12 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 parte attrice) e la richiesta veniva reiterata con e-mail del 18.05.2016 (all. 13 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 parte attrice). In mancanza di riscontro da parte dell'ex amministratore, con e-mail delle ore 15:10 del 22.05.2016, il legale di veniva informato che “lunedì si terrà un'assemblea straordinaria dei soci che procederà alla nomina di un nuovo amministratore al fine di poter approvare i bilanci e procedere con le operazioni di smantellamento come descritte. A tal proposito invio in allegato l'informativa agli azionisti inviata a inizio settimana” (all. 14 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 parte attrice). Il legale della famiglia chiedeva, inoltre, di sospendere l'assemblea per la revoca dell'amministratore chiedendo di verificare presso il sig. le richieste avanzata dall'esponente. A fronte di tale richiesta l'assemblea di revoca dell'amministratore veniva rinviata sino alla fine del mese di aprile 2016 con l'avvertimento che entro tale termine la avrebbe dovuto “ottenere i documenti per l'approvazione del bilancio” e che “sorpasato tale termine qualora non si ricevano i documenti procederemo alla nomina di un nuovo amministratore. Il mancato ottenimento della documentazione descritta comporterà impossibilità di procedere alla liquidazione anche della società àarl sulla base del Bilancio 31/12 e quindi si dovranno sostenere altri costi per situazioni aggiornate e tasse infrannuali” (all.17 memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. di parte attrice). Infine, in data 29.05.2016, il legale del veniva informato che “nonostante il periodo supplementare accordato non vi è stata alcuna reazione in merito alla firma dei documenti relativi al Bilancio 2015 della società. Ciò dimostra la volontà di

non voler adempiere ai propri doveri di amministratore. Per tale ragione sono spiacente di informarvi che come prima azione procederemo alla convocazione di un'assemblea dei soci di

Sarà al fine di sostituire l'attuale amministratore e nominarne uno in sostituzione che proceda alle formalità necessarie all'approvazione del bilancio 2015, alla firma delle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle spese e delle imposte (sempre con fondi - come in precedenza - provenienti da una società del gruppo } memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. di parte attrice).

Precisato che la corrispondenza mail summenzionata non è contestata dalla parte convenuta - avendola prodotta anch'essa in giudizio - deve, dunque, ritenersi che il sig. fosse stato da tempo (quantomeno sin dall'ottobre 2015) edotto delle conseguenze (tra cui la revoca dalla carica di amministratore unico della in cui sarebbe incorso qualora non avesse provveduto alle formalità necessarie al deposito del bilancio relativo all'esercizio 2014 della società attrice e, che, pertanto, al momento della stipula del contratto di cessione fosse a conoscenza della delibera di revoca dalla propria carica di amministratore della società cedente.

4 Il contratto concluso dal *falsus procurator*: cenni in diritto

Date tali premesse di fatto, accertate e comunque non controverse, il Collegio ritiene necessario, al fine della soluzione della controversia, qualificare correttamente sul piano giuridico, in base alla documentazione acquisita, il rapporto sussistente tra la società attrice Saint ed il sig. al fine di valutare il potere negoziale di questi in ordine alla successiva cessione di quota sociale in favore della convenuta.

Osserva il Tribunale che ricorrono i presupposti per affermare che il sig. abbia concluso il contratto di cessione di quota in carenza dei poteri rappresentativi della società cedente - per essere stato, come detto, revocato dalla società dalla carica di amministratore in data anteriore alla stipula del contratto - e che, pertanto, il contratto impugnato debba essere dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 1398 c.c., nei confronti della società attrice.

La disposizione normativa che si occupa, in termini generali, del negozio concluso dal rappresentante senza poteri è rappresentata dall'art. 1398 c.c. che descrive la fattispecie del c.d. *falsus procurator*, come: "Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli" prevedendo la responsabilità per il danno che il terzo contraente ha sofferto per avere, senza colpa, confidato nella validità del contratto.

Il codice non disciplina, infatti, in modo espresso le sorti del contratto concluso dal *falsus procurator*, attribuendo solo, all'art. 1399 c.c., al c.d. falso rappresentante il potere di ratificare il contratto.

Secondo la consolidata giurisprudenza e la dottrina maggioritaria da tale contesto normativo

si deduce che il contratto concluso dal *falsus procurator* non è, né inesistente né nullo né annullabile, nonostante la norma si riferisca espressamente alla validità (*rectius* invalidità), ma inefficace. E ciò in ragione del fatto che il contratto è perfetto ed il vizio è esterno, incidendo esso sulla legittimazione, che non sussiste al momento della conclusione del contratto, ma può sopravvenire in seguito, per l'appunto, a ratifica (Cass. civ. S.U. 20564/2015, in motivazione; Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 22891 del 10/11/2016; Cass. civ. Sez. 2, Sent. n. 14618 del 17/06/2010).

Come affermato dalla Suprema Corte, peraltro, tale inefficacia rileva nei soli confronti del *dominus*, sino alla ratifica di questi e tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente al *dominus* pseudo-rappresentato, e non già all'altro contraente, il quale ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al *falsus procurator* il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto (*ex multis*, Cass. civ. n. 24643/2014; Cass. civ. n. 24133/2013; con la precisazione che ove la parte, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del contratto concluso dal "falsus procurator", non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiara la semplice inefficacia, posto che quest'ultima costituisce un "minus" rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa; Cass. civ. sent. n. 2860/2008).

Si ritiene, poi, in dottrina e giurisprudenza che l'atto concluso dal rappresentante privo dei poteri di rappresentanza della società sia sottoposto ai principi di diritto comune della rappresentanza volontaria e che, pertanto, esso non sia nullo, ma inefficace.

La disciplina sopra esposta in merito alle sorti del contratto concluso dal *falsus procurator*, è applicabile anche alla rappresentanza organica, sebbene essa non sia immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, essendo tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sent. n. 28753 del 09/11/2018; Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 22891 del 10/11/2016; Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 2681 del 05/03/1993).

Deve evidenziarsi, dunque, che l'atto concluso dal rappresentante privo dei poteri di rappresentanza della società è sottoposto ai principi di diritto comune della rappresentanza volontaria e che, pertanto, la società, della quale è mancato il consenso *ab origine* è tutelata con l'inefficacia del contratto, al quale è rimasta estranea.

Venendo, dunque, ai presupposti affinché possa dichiararsi l'inefficacia del contratto concluso dal *falsus procurator*, è, innanzitutto, necessario che questi abbia speso il nome del falso rappresentato (Cass. civ. n. 2494/1992; Cass. civ. n. 3020/1981).

Come evidenziato dalla Suprema Corte, peraltro, l'art. 1398 c.c. prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva del *falsus procurator*, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l'intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno (Cass. civ.

23199/2004).

Inoltre, si ritiene che, per poter superare il principio a tenore del quale l'apparenza non può prevalere sull'inesistenza di un conferimento di poteri rappresentativi, occorrono due elementi: a) l'errore scusabile della parte o del terzo che abbia fatto affidamento sullo schema apparente; b) il comportamento colposo del *dominus* dell'affare che abbia dato causa all'apparenza del conferimento di valida ed efficace procura, in quanto il riconoscimento giuridico dell'apparenza non è dettato solo in funzione di proteggere l'affidamento incolpevole del terzo, ma anche di sanzionare la colpa del *dominus*.

Ebbene, posto che l'apparenza del diritto idonea ad obbligare l'apparente rappresentato nell'ipotesi di contratto stipulato dal *falsus procurator* non è l'apparenza "pura" o oggettiva, ma quella "colposa", spetta a chi invoca il principio dell'apparenza dimostrare non solo la propria buona fede, ma anche l'esistenza di un comportamento colposo del presunto rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 4299 del 29/04/1999; Cass. civ. Sez. 2, Sent. n. 3787 del 09/03/2012 secondo cui, in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente).

5 L'inefficacia del contratto di cessione di quota del 4/5 maggio 2016

Alla luce di quanto sopra esposto ritiene il Collegio che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per dichiarare che il sig. _____ abbia concluso il contratto del 4/5 maggio 2016 quale *falsus procurator* ai sensi dell'art. 1398 c.c. della società attrice e che, in assenza di ratifica da parte del falso rappresentato - stante la mancata prova dell'affidamento incolpevole da parte del terzo, odierna convenuta - il contratto debba essere dichiarato inefficace nei confronti della società _____ s.a.

Si è ampiamente esposto sopra come il sig. _____ e abbia concluso il contratto contestato in assenza dei poteri rappresentativi della società cedente.

Occorre, poi, osservare come non sia stato offerto alcun elemento dal quale desumere che il sig. _____ Tommaso abbia stipulato la cessione di tutte le quote detenute dalla _____ s.r.l., sulla base di precise e concordate direttive sociali.

L'atto di cessione appare, in tal modo, del tutto decontestualizzato ed abusivo, nonché foriero di ingenti danni per la società cedente, la quale, a seguito della stipula di tale atto, ha perso

la propria qualità di unico socio della proprio patrimonio.

s.r.l. ed, in sostanza, si è vista privata di tutto il

Deve ora evidenziarsi come parte convenuta, sulla quale, come detto, incombeva l'onere di provare il proprio affidamento incolpevole sul valido potere di rappresentanza in capo al sig. non ha neppure dedotto alcunchè in tal senso, dovendosi, di contro, ragionevolmente a concludere che la convenuta abbia agito in accordo con il rappresentante ai danni della società attrice.

Nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. parte convenuta ha esplicitamente affermato, così riprendendo tutte le deduzioni svolte nei propri precedenti scritti difensivi: *"Si è più e più volte evidenziato negli atti difensivi sin qui depositati nell'interesse della convenuta signora che tale atto di cessione è stato posto in essere dai soci in ragione del fatto che essi avevano acquisito consapevolezza della inutilità ed infruttuosità di un'operazione di speculazione finanziaria che essi avevano tentato di condurre, su proposta di due operatori finanziari"*.

Nella memoria 183 comma 6, n.2, c.p.c. di parte convenuta viene affermato esplicitamente che *"nella prospettiva della convenuta signora l'acquisto della titolarità delle quote della a seguito della cessione effettuata dal dottor in qualità di amministratore della non poteva che rappresentare null'altro che il ripristino dello stato di fatto sussistente prima della costituzione della sarl..... srl ed il suo compendio immobiliare.... era stato sempre e soltanto nella disponibilità esclusiva della sua famiglia e rispetto al quale nessun altro soggetto terzo avrebbe mai potuto vantare alcun diritto, non avendone mai la signora, così anche i suoi familiari, ceduto o condiviso la titolarità"*.

Ebbene, già solo da queste allegazioni, emerge chiaramente come parte convenuta affermi che lo scopo dell'operazione di cessione oggi impugnata sia stato unicamente quello di rimettere la famiglia nella titolarità esclusiva delle quote della e (di riflesso), del complesso alberghiero di proprietà della società stessa. E tale assunto è confermato dalla corrispondenza intercorsa col legale della famiglia il quale definendo i come *"i titolari sostanziali delle quote della sarl ed indirettamente della società italiana"* ha più volte richiesto che la famiglia potesse *"tornare nel possesso delle partecipazioni"* (cfr. e-mail del 22 aprile 2016, del 23 febbraio 2016 dell'a - doc. 5 fasc. parte convenuta).

Peraltro, merita evidenziare che la sig.ra è un soggetto qualificatamente consapevole e che, dalla documentazione in atti, è emerso che essa, anche per il tramite di professionisti di propria fiducia, era a conoscenza della situazione gravemente conflittuale sussistente fra la società ed il sig. durante tutta la fase precedente alla

delibera di revoca dell'incarico di quest'ultimo dalla carica di amministratore.

Come accennato, la circostanza che è la stessa convenuta ad esporre che la finalità dell'operazione di cessione fosse quella di riportare la famiglia in possesso dell'intero capitale sociale della s.r.l., assieme al rapporto di parentela che lega il *falsus procurator* e la cessionaria, induce a ritenere che la sig.ra abbia scientemente collaborato con il padre a realizzare l'operazione dannosa per la società attrice.

In definitiva, in accoglimento della domanda spiegata da parte attrice, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti del Fallimento del contratto, registrato in data 05.05.2016, di cessione del capitale sociale detenuto dalla nella s.r.l. in favore di

Parte convenuta rimasta soccombente deve essere condannata alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese legali relative al presente giudizio (comprensive del procedimento cautelare), spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo provata la mala fede o la colpa grave di parte convenuta.

p.q.m.

il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda spiegata da parte attrice, dichiara l'inefficacia del contratto, registrato in data 05.05.2016, di cessione del capitale sociale detenuto dalla nelle s.r.l. in favore di
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Fallimento liquidate, per la presente fase di merito, in complessivi € 6.605,40 - di cui € 5.534,00 per compensi ed € 1071,40 per esborsi - e, per la fase cautelare, in complessivi € 3931,00 - di cui € 3.645,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi - oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 27.03.2019.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Rinaldi

Francesca Rinaldi

Il Presidente

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro

Maria Concetta Belcastro

Depositato in Cancelleria

oggi 10-5-19

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Giuseppina Fabiano